

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO

AUTOBUS CON CONDUCENTE E DI TRASPORTO

PERSONE A MEZZO DI TRENINO GOMMATO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 25 febbraio 2002

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente e del servizio di trasporto persone con trenino gommato.
2. Entrambi i servizi sono classificabili come servizi di trasporto pubblico autorizzati di carattere commerciale di cui alla L.R. 30.10.1998, n. 25, art. 4, commi 3 e 4.

CAPO I NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1 lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del Codice delle Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di un'apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione del Veneto con D.C.R. n. 124 del 19.11.1997, determina il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'autorizzazione pertanto, costituisce titolo per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente sono attualmente fissate nel numero di 6 unità, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25.02.1988. Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti del Consiglio Comunale.
4. A partire dal 1 luglio 2003, una sola autorizzazione sarà sufficiente all'impresa titolare, per immatricolare tutti gli autobus di cui intenderà avvalersi per svolgere il servizio.
5. Fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese già titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus, potranno richiedere al Comune il rilascio di ulteriori massimo tre autorizzazioni per l'immatricolazione di altrettanti automezzi. La richiesta potrà essere fatta ad un solo Comune e per una sola autorizzazione tra quelle già in possesso dell'impresa. Qualora l'impresa si avvalga di questa facoltà, tutte le autorizzazioni precedentemente assegnate non potranno essere trasferite fino alla data del 30 giugno 2003. Nel caso invece in cui l'impresa titolare di più autorizzazioni non usufruisca della facoltà di aumentare una autorizzazione, essa potrà procedere al trasferimento delle altre in suo possesso.
6. In deroga al contingentamento di cui al comma 1, possono essere rilasciate altresì speciali autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni e dei disabili. Tali autorizzazioni non possono essere

utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.
2. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni.
3. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

ART. 5 – BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili e preferenziali a parità di punteggio;
 - e) la valutazione dei titoli;

ART. 6 – DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare al Comune domanda in carta resa legale entro il termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando di concorso all'Albo Pretorio del Comune.
2. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione: le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli Enti e le Aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda devono essere indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza del richiedente, la sede legale e le eventuali unità locali della società ed eventualmente il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. 22.12.2000 n. 395;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza in uno degli Stati membri della Comunità europea e la residenza in Italia;
 - c) la disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
 - d) l'autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
 - e) l'impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
 - g) l'iscrizione presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;

- h) il numero e la qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - i) l'assenza delle cause di impedimento previste dall'art. 5 della D.C.R. n. 124/97.
5. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
- a) elenco dei soci;
 - b) elenco soci ed eventuali dipendenti abilitati alla guida.

ART. 7 – TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;
 - b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a tre;
 - c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
 - d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
 - e) soci di Cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre;
2. In caso di parità di titoli si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

ART. 8 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 9 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, dopo l'approvazione della graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione di noleggio autobus con conducente e verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, provvede, entro i successivi 30 giorni, all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati.
2. Il procedimento di assegnazione deve concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di concorso.
3. Il Comune, per consentire l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile, rilascerà contestualmente all'autorizzazione apposito nulla osta.

ART. 10 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
 - b) certificato di abilitazione professionale tipo Kd e/o Kb;
 - c) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 11 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio e sempre che l'attività sia stata svolta nel rispetto delle norme del regolamento comunale.
2. Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, entro la fine dell'anno, apposita dichiarazione di prosecuzione dell'attività, con l'indicazione della sede, del ricovero del mezzo, del personale impiegato, fotocopia del libretto di circolazione con la revisione annuale dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada.
3. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione si intenderà decaduta.

ART. 12 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 1 lett. c), deve essere accertata dalle autorità sanitarie competenti territorialmente attraverso apposita visita medica: in tal caso, il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione comunale d'esercizio è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori 6 mesi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22.12.2000, n. 395, art. 10. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
6. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio commercio;
 - b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio commercio unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 395/2000.

ART. 13 – CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727.

ART. 14 – TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le camere di commercio su iniziativa delle associazioni locali di categoria.
3. L'ufficio preposto ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora si riscontrasse il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, l'ufficio preposto può proporre alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

ART. 15 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio, sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

ART. 16 – OBBLIGHI INERENTI L'ESERCIZIO

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le 24 ore successive presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;

- i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

ART. 17 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

- 1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 18 – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
- 2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Sindaco.

ART. 20 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Sindaco, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da art. 7, comma 5, lett. c);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
 - h) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio;
 - i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

ART. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Sindaco nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 10;
 - b) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Sindaco, non sia dovuta ad una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
 - d) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
 - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa autorizzazione di cui all'art. 15;
 - f) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 12.

ART. 22 – PROCEDURA PER LE SANZIONI

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

ART. 23 – ULTERIORI SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo ad EURO 25 e non superiore nel massimo ad EURO 250.

ART. 24 – ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689.

ART. 25 – ESECUTIVITA' DEL CAPO I DEL REGOLAMENTO

1. Il capo I del presente regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i) della L.R. 30.10.1998 n. 25.

ART. 26 – NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore.

CAPO II TRASPORTO DI PERSONE CON TRENINO GOMMATO

ART. 27 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto persone a mezzo di trenino gommato va soggetto alla disciplina fissata dai precedenti articoli per il servizio di noleggio autobus con conducente, in quanto compatibile e per quanto non diversamente stabilito dalle seguenti disposizioni.
2. L'esercizio dell'attività di trasporto persone con trenino è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, riferita ad un singolo mezzo, la cui validità è limitata al territorio del Comune.

ART. 28 – ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del trasporto persone a mezzo di trenino gommato non è soggetta ad alcun contingentamento.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio dovrà essere presentata al Comune secondo le modalità indicate dall'art. 6 del precedente Capo I.
3. Non viene richiesta, per il trasporto con trenino, la disponibilità obbligatoria, nel Comune autorizzante, di un ufficio cui l'utente possa rivolgersi per la richiesta del servizio, in quanto la domanda sarà rivolta direttamente al conducente nelle fermate che il trenino effettuerà lungo il percorso.
4. Il procedimento di assegnazione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
5. Il Comune, per consentire l'immatricolazione del veicolo da parte della motorizzazione Civile, rilascia, contestualmente all'autorizzazione, apposito nulla osta.

ART. 29 – INIZIO DEL SERVIZIO

3. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare la seguente documentazione:
 - d) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
 - e) certificato di abilitazione professionale tipo Kd e/o Kb;
 - f) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.
4. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 30 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il percorso e le fermate del trenino, nonché il periodo e l'orario di esercizio del servizio, verranno concordate con l'Amministrazione comunale, attraverso apposita convenzione, successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e prima dell'inizio del servizio.
2. I passeggeri potranno salire o scendere dal trenino solo nelle fermate stabilite.

ART. 31 - TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite dal titolare dell'autorizzazione in base ai costi medi del servizio effettuato e sono soggette ad approvazione annuale da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 32 – ESECUTIVITA' DEL CAPO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il Capo II del presente regolamento, non essendo soggetto ad alcun controllo da parte della Provincia, entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento che lo approva.